

Repertorio n. 55252

Raccolta n. 20316

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PER MODIFICA DELLO STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a:
Viareggio
il 18/04/2019
n. 2066
Serie 1T
Pagati euro
200,00
Modello Unico

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Aprile.

In Camaiore, frazione Lido, via Gigliotti n. 27.

(16 APRILE 2019)

Avanti a me ADRIANA IANTAFFI NOTAIO in Camaiore ed iscritto

al Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, è presente:

BERTACCHI ANGELA MARIA, nata a Lucca il 6 febbraio 1954, residente a Massarosa, Piano di Mommio, in via Magia n. 346, c.f.

BRTNLM54B46E715B, nella sua qualità di Presidente della Associazione denominata **"AIPD - Associazione Italiana Persone Down**

- Sezione della Versilia - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ISCRITTA al Registro regionale delle ONLUS

al n. 34703 del 10.8.2009, iscritta in data 05/12/2018 al n.

1075 del registro regionale delle persone giuridiche private,

c.f. 02170700468.

Detta comparente della cui identità personale, qualifica e po-

teri io Notaio sono certa, mi dichiara essere qui riunita in

questo luogo, giorno ed ora l'Assemblea Straordinaria degli

associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del

giorno:

- totale modifica dello statuto sociale con adeguamento a

quanto previsto dal D. Lgs. N.117/2017 e successive modifiche

ed integrazioni.

Il presidente constata che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, per essere regolarmente convocata nei termini previsti dallo statuto e per essere presenti 22 associati su 28, i quali sono presenti in proprio o per delega che rimane conservata negli atti dell'Associazione.

Il numero ed il nome degli associati risulta dal foglio di presenze sottoscritto dagli intervenuti che previa approvazione della parte e da me notaio firmata che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente.

Il presidente illustra l'ordine del giorno e apre la discussione e propone innanzitutto che l'assemblea determini il numero delle deleghe ammissibili per ogni socio ai sensi dell'art.7 dello statuto sociale e quindi di mettere in votazione l'adeguamento dello statuto sociale conforme a quanto previsto dal D. Lgs. N.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni

L'assemblea stabilisce che il numero di deleghe per ciascun associato non sia superiore a tre e quindi si passa alla votazione della modifica dello statuto sociale.

Il presidente accerta che sono favorevoli alle modifiche allo statuto n. 22 associati

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Il presidente dichiara approvato il nuovo Statuto con le modifiche apportate e lo consegna a me notaio affinché lo alleghi al presente atto sotto la lettera "B"

L'assemblea straordinaria dà mandato al Presidente di apportare all'allegato statuto tutte le eventuali modifiche statutarie che fossero richieste dalla Regione Toscana sia in merito al mantenimento della Personalità Giuridica Privata sia in relazione alle modifiche obbligatorie previste dal D. LGS. 117/2017 e S. M. I.

La comparente con il consenso dell'assemblea mi esonera dal dare lettura dell'allegato essendo stato ampiamente illustrato ed esaminato dal presidente ed avendone preso tutti gli intervenuti ampia visione.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore diciotto.

Tutte le spese ed imposte inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico dell'associazione.

Le parti autorizzano il notaio al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'adempimento dell'incarico a lei conferito ed anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto alla comparente, presente l'assemblea, che lo approva.

Scritto parte da persona di fiducia parte da me notaio su

quattro pagine di un foglio.

Sottoscritto alle ore diciotto e cinque.

FIRMATO: ANGELA MARIA BERTACCHI - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.

Allegato "B" alla racc. 20316

STATUTO DELLA AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DELLA VERSILIA ODV

Art. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione, costituita il 14 luglio 2009, con atto del notaio ADRIANA IANTAFFI, rep.n.46931, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV) e la seguente denominazione: "AIPD- ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DELLA VERSILIA ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Camaiore e con durata illimitata.

L'associazione ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ed è iscritta al n. 1075 del registro delle persone giuridiche tenuto presso la Regione Toscana.

L'Associazione è Sezione Autonoma dell'"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN , dal presente statuto la denominazione è ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ETS con sede in Roma, via Fasana 1/b-c riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per

brevità "AIPD Nazionale".

Art. 2 - SCOPO, FINALITA', ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi persone down e loro familiari di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale:

a) con riferimento alle attività di cui all'art. 5 c. 1 l. a) D.Lgs 117/2017 e s.m.i., "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni": in particolare al fine di dare sostegno personale e familiare, di tipo sociale, morale e psicologico, informativo e di orientamento, nonché mediante specifici interventi e servizi di carattere socio-assistenziale a partire dalla comunicazione della diagnosi per tutto l'arco della vita e per il cosiddetto 'dopo di noi', favorendo altresì occasioni d'incontro e di scambio di informazioni e di esperienze tra i familiari delle persone con sindrome di Down.

Sempre con riferimento alle richiamate attività sociali,

l'associazione promuove la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze dell'età adulta, con particolare riferimento all'autonomia abitativa, alla residenzialità autonoma, al "Dopo di noi" assumendone, se necessario, la gestione diretta. Nell'ambito delle stesse attività sociali è inoltre impegno dell'associazione tutelare la dignità delle persone con sindrome di Down, e tutti i loro diritti, anche diffondendo la conoscenza degli strumenti legislativi, operativi, anche di carattere previdenziale e agevolativo di cui possono usufruire.

b) con riferimento alle attività di cui all'art. 5 c. 1 l. a) già precedentemente richiamate, l. b) e l. c) D.Lgs 117/2017 e s.m.i., "interventi e prestazioni sanitarie" nonché "prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni", rivolte a persone Down, in particolare per prestazioni dell'area riabilitativa, svolte direttamente o contribuendo finanziariamente (con riferimento alle attività di cui all'art. 5 c. 1 l. u) del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo", per favorirne

l'accessibilità presso strutture e/o professionisti qualificati. Sempre con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie sopra indicate, promuovere la formulazione di protocolli per il trattamento riabilitativo e curativo delle persone con sindrome di Down e di una rete di consulenti di medici e operatori sanitari in grado di attuarli.

c) con riferimento alle attività di cui all'art. 5 c. 1 l. a) già precedentemente richiamate, d), l) e p) D.Lgs 117/2017 e s.m.i., "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"; "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa", e "servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106", in particolare per facilitare l'inserimento scolastico dei minori con sindrome di Down presso gli Istituti di ogni ordine e grado, intervenendo altresì, ove richiesto, agli incontri scolastici con propri operatori, nonché nei percorsi di istruzione e formazione post od extra scolastici, nei percorsi di forma-

zione professionale, nei progetti tesi a favorire l'occupabilità e l'inclusione sociale delle persone con sindrome di Down, in proprio e/o in collaborazione con Istituzioni, Enti di formazione, realtà imprenditoriali e produttive nei diversi settori economici.

d) con riferimento alle attività di cui all'art. 5 c. 1 l. a), d), l) già precedentemente richiamate e q) "alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi", promuovere attività che favoriscano l'inserimento e l'accettazione delle persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro, con progetti che sviluppino le capacità di autonomia personale e sociale, mediante laboratori ed attività di carattere socio-educativo adeguate alle esigenze di sviluppo nelle diverse età, nonché mediante esperienze di varia durata di vita autonoma e indipendente, anche in appartamenti e alloggi sociali ovvero nell'ambito di strutture riferibili al cosiddetto 'dopo di noi'.

d) con riferimento alle attività di cui all'art. 5 c. 1 l. a) già precedentemente richiamate e t) "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche", attività dirette a promuovere e realizzare la pratica sportiva per le

persone Down sia con finalità aggregative, per finalità motorie, ovvero attività di tipo dilettantistico, anche mediante la partecipazione a gare, tornei e manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà costituire o partecipare imprese sociali di cui al D.lgs. 112/17 o altri enti strumentali anche per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo in particolare per il l'inserimento lavorativo, l'housing sociale ed altre attività a carattere economico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati, perdita della qualifica di associato

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non

può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa.

L'Associazione è composta dai Soci:

a - ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado, tutori e amministratori di sostegno di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona Down) nonché le persone Down emancipate, che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione, sia locale che nazionale.

b - COLLABORATORI: le persone e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano - in quanto persone a prestare con continuità la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'Associazione AIPD- ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DELLA VERSILIA ODV o in quanto enti a partecipare comunque alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Entrambe le categorie di soci hanno gli stessi diritti ed do-

veri ed in particolare hanno diritto all'accesso alle cariche sociali.

I soci benemeriti iscritti all'Associazione alla data di approvazione del presente Statuto, qualora confermino la propria adesione presentando domanda al Consiglio di Amministrazione, transitano nella categoria dei soci collaboratori.

Nel caso di adesione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non Organizzazioni di Volontariato, questi potranno essere ammessi a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- (se persona fisica) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica qualora posseduto;
- (se ente del Terzo settore o senza scopo di lucro), l'indicazione della denominazione, il codice fiscale, i dati anagrafici del legale rappresentante pro tempore, nonché recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché in allegato lo Statuto vigente.

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo

criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può

essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può inoltre ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e con-

trollarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, secondo le modalità decisionali degli organi associativi;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti disposti dal Consiglio di Amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- partecipare e concorrere, nelle diverse forme e secondo le possibilità di ciascuno, a dare attuazione alle finalità e alle attività dello Statuto

ART. 5 - Patrimonio e entrate dell'associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote associative di sua pertinenza;

da erogazioni liberali di privati;

dall'erogazione del cinque per mille;

da donazioni, eredità e lasciti, contributi di natura non corrispettiva, derivanti da attività di raccolta fondi non destinati a patrimonio;

da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, comunitarie o internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;

da corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con enti pubblici e privati;

da rimborsi derivanti da convenzioni;

da ogni altra entrata derivanti dalle attività relative alle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto;

da attività secondarie e strumentali ex art. 6 del codice del terzo settore e da raccolta fondi ex art. 7 del Codice del Terzo Settore;

Il Patrimonio dell'associazione è composto da:

dal fondo associativo;

da contributi destinati specificatamente a patrimonio;

da donazioni destinate a patrimonio;

da avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

ed può essere investito in beni immobili, beni mobili ed altre

attività.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate destinate a patrimonio - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione non dovrà mai essere inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/17; in caso in cui lo stesso dovesse essere inferiore al minimo di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, ORDINARI e COLLABORATORI, nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti suc-

cessivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 28 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro degli associati.

La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero per particolari deliberazioni può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,

l'organo di controllo;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi as-

sociativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore,

e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello

Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed al-

tri eventuali regolamenti interni;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione

dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto

costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

delibera su benemerienze da assegnare a persone ed enti parti-

colarmente meritevoli in relazione alle finalità statutarie e

verso l'Associazione

delibera in merito all'accettazione di donazioni, eredità e

lasciti per importi superiori a centomila euro;

delibera in relazione all'acquisto, alla trasformazione e

l'alienazione di beni immobili.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con

la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, computate anche le deleghe valide. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi su decisioni che riguardano singole persone, o che essa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario;

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dell'Organo di controllo o su altro argomento di sua competenza.

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria de-

vono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 8 - CONSIGLIO di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero pari (non meno di quattro a non più di otto) di altre persone nominate dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma, in modo da assicurare che entrambe le categorie di soci - ordinari e collaboratori - trovino rappresentanza e in modo da assicurare che la maggioranza dei componenti appartenga alla categoria dei soci ordinari. Le modalità saranno decise nel regolamento elettorale approvato dall'assemblea

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i

limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, la sostituzione avviene seguendo l'ordine dei non eletti, a partire dal più votato fino a esaurimento della lista.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci abbia ricostituito il Consiglio, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'organo di controllo.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo orga-

no:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati
- delibera in relazione alla regolamentazione dei rimborsi ai volontari per spese effettivamente sostenute e documentate, determinandone tipologia e limiti, nonché l'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 17 c.4 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. in merito alle modalità e limiti dell'autocertificazione delle spese sostenute dal volontario.
- proporre l'esclusione degli associati da presentare per la delibera all'Assemblea;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delibera in merito all'accettazione di donazioni, eredità e

lasciti per importi fino a centomila euro

- delibera in merito alle quote associative per le diverse categorie di socio.

Il Consiglio di Amministrazione può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente

o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio e ai componenti dell'organo di controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione (email, sms, e simili) e con l'affissione in sede.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente o per posta elettronica con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; il consenso dovrà risultare dal verbale della seduta a pena di nullità della stessa.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o l'organo di controllo; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dall'Organo di Controllo.

La seduta può tenersi anche a distanza mediante audio/video conferenza purchè con modalità che garantiscano l'effettiva partecipazione dei consiglieri.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti

a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; la firma del vicepresidente attesta dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio di Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice-

presidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge oppure in via volontaria con deliberazione dell'Assemblea.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-

raggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Divieto di distribuzione degli utili

Al fine di assicurare che il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - sia utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 bilancio, bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale riferito all'anno finanziario che decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno, secondo gli schemi di bilancio emanati ai sensi dell'art 13, comma 3 del D Lgs. 117/17.

Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene ap-

provato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio finanziario successivo e al massimo entro il mese di febbraio qualora l'esercizio sia in corso, può presentare all'Assemblea il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole dell'Organo di controllo, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

ART. 13 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi esclusivamente in consultazione presso la sede associativa, facendone espressa richiesta motivata all'Organo individuato a tenerne cura e alla presenza di un membro dello stesso Organo, che avrà un termine di dieci giorni per consentire l'esame.

ART. 14 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Tale disposizione non si applica per il caso dei volontari in servizio civile.

ART. 15 - lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altra sede AIPD della Toscana ovvero ad AIPD Nazionale o ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore, ovvero - in mancanza - ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena opera-

tività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 18 - NORMA TRANSITORIA

Fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle odv di cui alla l. 266/91. Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione ai sensi dell'art. 101 del codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle odv attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Ai fini fiscali la qualifica di onlus rimane in essere fino al momento in cui non entreranno pienamente in vigore le norme recate dal d.lgs. 117/17 e sarà operativo il registro unico nazionale del terzo settore.

FIRMATO : ANGELA MARIA BERTACCHI - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.